



# STATUTO

Associazione «Caputmundi»

I Promotori  
[info@associazionicaputmundi.it](mailto:info@associazionicaputmundi.it)

# S T A T U T O

## Associazione “Caputmundi”

### Sommario

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, AFFILIAZIONE .....	2
Art. 1. Denominazione e sede .....	2
Art. 2. Durata.....	2
Art. 3. Affiliazione .....	2
Art. 4. Associazione di Promozione Sociale .....	2
TITOLO II – OGGETTO E SCOPI .....	3
Art. 5. Oggetto sociale .....	3
Art. 6. Scopi sociali .....	3
Art. 7. Ambito operativo .....	3
TITOLO III - SOCI.....	4
Art. 8. Soci.....	4
Art. 9. Ammissione dei Soci.....	4
Art. 10. Diritti e doveri dei soci.....	4
Art. 11. Recesso, esclusione .....	4
Art. 12. Patrimonio sociale e mezzi finanziari .....	4
TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE .....	6
Art. 13. Organi sociali.....	6
Art. 14. Assemblea dei Soci.....	6
Art. 15. Validità dell’Assemblea.....	6
Art. 16. Svolgimento dei lavori dell’Assemblea .....	6
Art. 17. Consiglio Direttivo.....	7
Art. 18. Convocazione del Consiglio Direttivo .....	7
Art. 19. Attribuzioni del Consiglio Direttivo .....	7
Art. 20. Il Presidente del Consiglio Direttivo.....	7
TITOLO V – L’ESERCIZIO SOCIALE.....	8
Art. 21. L’Esercizio sociale .....	8
Art. 22. Libri sociali e registri contabili .....	8
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento .....	9
Art. 23. Revisione dello Statuto e scioglimento .....	9
Art. 24. Sezioni locali.....	9
Art. 25. Rinvio .....	9

---

## TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, AFFILIAZIONE

---

### **Art. 1. Denominazione e sede**

È costituita un'associazione culturale denominata “Associazione Caputmundi”, a norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile. L'associazione ha sede in via T. Tentori 11, Camposampiero (PD). L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

### **Art. 2. Durata**

La durata dell'associazione è illimitata.

### **Art. 3. Affiliazione**

L'associazione potrà affiliarsi o aderire ad altre associazioni che abbiano scopi sociali analoghi.

### **Art. 4. Associazione di Promozione Sociale**

L'associazione potrà assumere la qualifica di “Associazione di promozione sociale” secondo le norme previste dalla L. 383/2000 e successive modificazioni.

## TITOLO II – OGGETTO E SCOPI

### Art. 5. Oggetto sociale

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro (non profit).

L'associazione si ispira a principi di nonviolenza, solidarietà, ecologia e sviluppo sostenibile mediante attività culturali ed informative.

L'associazione opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica, ai sensi della L. n. 266/91 (legge quadro sul volontariato).

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività di informazione ai cittadini, culturali, di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, di promozione di attività sociali, ricreative e sportive.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

### Art. 6. Scopi sociali

L'associazione opera nei seguenti contesti e si prefigge i seguenti obiettivi.

#### Attività culturali

- Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli
- Promuovere la diffusione e la pratica di attività culturali, turistiche, ricreative e del tempo libero, sociali e sportive;
- Realizzare e pubblicare riviste e pubblicazioni
- Promuovere iniziative per migliorare il proprio ambiente, sia naturale che urbano

#### Attività sociali e sportive

- Promuovere interventi nell'ambito delle politiche in favore dei giovani, dei disabili e più in generale delle persone in condizioni di disagio
- Promuovere attività e organizzare eventi sportivi e di promozione dello sport

#### Attività didattiche

- Promuove eventi in ambito scolastico, didattico, educativo rivolti agli alunni, alle famiglie, alle istituzioni e al territorio
- Promuovere ed organizzare eventi e concorsi di carattere didattico, attività extra-scolastiche rivolte alle famiglie ed al territorio, occasioni di incontro tra il mondo del lavoro e la scuola
- Realizzare e/o gestire attività educativa e formativa, anche in forma permanente

#### Attività di supporto

- Svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali
- Organizzare la ricerca di fondi
- Collaborare con Istituzioni, Enti locali e altre Associazioni

### Art. 7. Ambito operativo

L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali e locali per migliorare il conseguimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o locali, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

## TITOLO III - SOCI

### **Art. 8. Soci**

Sono Soci coloro che presentano al Consiglio Direttivo domanda di ammissione. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la Delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro e dietro pagamento della quota associativa annuale.

### **Art. 9. Ammissione dei Soci**

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta dell'interessato.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per morosità protrattasi per oltre 2 (due) mesi dalla scadenza del versamento richiesto per la quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggia materialmente o moralmente l'Associazione.

Il Socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il Socio fa parte.

### **Art. 10. Diritti e doveri dei soci**

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

- Del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- Dell'elettorato attivo e passivo;
- Del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 11. Recesso, esclusione**

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a. Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. Che, senza giustificato motivo, si renda moroso per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale;
- c. Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione od ai Soci.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o sistema informatico certificato. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'Assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

### **Art. 12. Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- Dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- Da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;

- Da proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- Da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dal presente statuto;
- Da attività di carattere commerciale e produttivo compatibili con il perseguimento dei fini sociali.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

L'Associazione potrà accendere prestiti con privati e Istituti bancari.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

## TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 13. Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

### Art. 14. Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- L'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- L'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- La nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- L'approvazione dei regolamenti interni;
- La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

- Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci, anche via posta elettronica. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta, inoltre, al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno.

### Art. 15. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i soci iscritti al libro soci. In seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Ogni socio ha diritto al proprio voto e voti fino al massimo di tre deleghe.

### Art. 16. Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 17. Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da 4 (quattro) a 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina anche il Tesoriere e il Segretario, che possono essere nominati anche all'esterno del Consiglio Direttivo. Il ruolo di Tesoriere e Segretario può coincidere con un'unica persona.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in un apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato un sostituto nominato alla prima assemblea utile, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Alla scadenza del mandato, liste di Soci possono esprimere la propria candidatura al Consiglio Direttivo. La lista dovrà essere composta da almeno 5 (cinque) soci in regola con le quote associative e attivamente presenti nella vita associativa da almeno 2 (due) anni. La candidatura dovrà inoltre essere accompagnata da un programma che la lista si impegna a realizzare nel corso del proprio mandato.

## **Art. 18. Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche via posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire almeno 2 (due) giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 19. Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. La gestione dell'associazione;
- b. Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c. Deliberare sull'ammissione dei soci;
- d. Convocare l'assemblea;
- e. Determinare il valore delle quote associative;
- f. Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- g. Predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h. Nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i. Adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
- j. Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

## **Art. 20. Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

**Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale**, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.



## TITOLO V – L'ESERCIZIO SOCIALE

### **Art. 21. L'Esercizio sociale**

L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- Il bilancio preventivo almeno entro l'apertura dell'esercizio sociale;
- Il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso, anche con strumenti informatici e telematici.

### **Art. 22. Libri sociali e registri contabili**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere, anche su supporto informatico, sono:

- Il Libro dei Soci;
- Il Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro giornale della contabilità sociale.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale o presso un server opportunamente configurato per l'accesso autorizzato, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

La documentazione dell'associazione potrà essere tenuta mediante strumenti informatici, anche su portale di collaborazione o strumenti Cloud.

---

## TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

---

### **Art. 23. Revisione dello Statuto e scioglimento**

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti o delegati. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato dal Consiglio Direttivo uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle medesime attività di cui al presente statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 24. Sezioni locali**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### **Art. 25. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.